

**RACCOMANDAZIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DOGANALE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA,**

**dell'8 dicembre 2020**

**sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO DOGANALE,

visto l'accordo di libero scambio (in appresso «l'accordo») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare l'articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 6.16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27 del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso «protocollo») stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell'origine e i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.
- (2) L'Unione europea e la Repubblica di Corea (in appresso «le parti») hanno individuato la necessità di un'interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all'articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi della procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell'interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici soggetti alla verifica, sul territorio di ciascuna parte.
- (3) L'articolo 6.16, paragrafo 5, dell'accordo autorizza il comitato doganale a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo. Le parti ritengono opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione ai fini di un'interpretazione comune e di una corretta attuazione della procedura di verifica di cui all'articolo 27 del protocollo,

RACCOMANDA:

**1. Caratteristiche principali della procedura di verifica**

- (1) Le caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all'articolo 27 sono duplici: si tratta di un sistema detto di «verifica indiretta» basato sulla fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti.
- (2) Per «verifica indiretta» s'intende che le autorità doganali della parte importatrice non effettuano esse stesse le verifiche, bensì inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice, cui spetta effettuare la verifica rivolgendosi all'esportatore. Il risultato della verifica è trasmesso dalle autorità doganali della parte esportatrice alle autorità doganali della parte importatrice. La logica che sottende il sistema è che le autorità doganali della parte esportatrice in cui è compilata la prova dell'origine (dichiarazione di origine) sono nella posizione migliore per verificare tale prova grazie alla prossimità con l'esportatore (conoscenza delle attività e della storia dell'esportatore, facilità di accesso alle informazioni, conoscenza del sistema contabile nazionale, assenza di barriere linguistiche). Spetta quindi in primo luogo alle autorità doganali della parte esportatrice stabilire se i prodotti in questione sono originari o no, conformemente alle norme di origine applicabili.
- (3) La «verifica delle prove dell'origine» sarà effettuata sulla base della fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti. La «fiducia reciproca» presuppone che le autorità doganali della parte esportatrice verifichino attentamente le questioni segnalate dalle autorità doganali della parte importatrice e comunichino i risultati di tale verifica alle autorità doganali della parte importatrice, che fa affidamento sui risultati del lavoro svolto

